

**COMUNE DI PECETTO TORINESE**

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102****OGGETTO:****PIAO - SEZIONE 3.3 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL
PERSONALE 2024-2026 - INTEGRAZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** addì **undici** del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **quaranta** nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Adriano PIZZO - Sindaco	Sì
2. Agostino MIRANTI - Vice Sindaco	Sì
3. Paola VIVALDA - Assessore	Sì
4. Valentina PERELLO - Assessore esterno	No
5. Emanuele STRAMIGNONI - Assessore esterno	No
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	2

Assiste in qualità di Segretario, la D.ssa Daniela SACCO

Assume la Presidenza il Signor Adriano PIZZO nella sua qualità di Sindaco il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 rimette agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 89 del D.Lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamati:

- l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, che ha introdotto l'obbligo della programmazione del fabbisogno e del reclutamento del personale, stabilendo, in particolare, che tale programma, attraverso l'adeguamento in tal senso dell'ordinamento interno dell'ente, non sia esclusivamente finalizzato a criteri di buon andamento dell'azione amministrativa, ma che tenda, anche, a realizzare una pianificazione di abbattimento dei costi relativi al personale;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6-ter;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali l'incarico di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa;

Considerato che l'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che assorbe, come stabilito dal D.P.R. 24/06/2022, n. 81, una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, tra cui il Piano triennale dei fabbisogni del personale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 dell'11.3.2025, recante *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2025/2027: approvazione”*;

Dato atto che, nella Sezione del PIAO 3.3 *“Piano Triennale del fabbisogno del personale”*, per l'anno 2026, viene indicato che *“Non sono prevedibili, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento”* e, con riferimento ad assunzioni a tempo determinato, che *“Ad oggi, il Comune di Pecetto Torinese non prevede per l'anno 2025 e successivi la necessità di ricorso a tale strumento; eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici avverranno nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile e di contenimento della spesa del personale”*;

Considerato che, come risulta da determinazione n. 363 del 25.8.2025, un dipendente appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con profilo di Funzionario Tecnico, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza dal 3.11.2025, per prendere servizio, a seguito di concorso pubblico, presso altra pubblica Amministrazione, con diritto alla conservazione del posto previsto dall'art. 25, comma 10, del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova di mesi quattro;

Considerata, pertanto, la conseguente necessità di integrare, la Sezione del PIAO 3.3 *“Piano Triennale del fabbisogno del personale”*, come segue:

- per l'anno 2026, assunzione a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo graduatoria di altri enti oppure procedura concorsuale, di un dipendente appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con profilo di Funzionario Tecnico, in osservanza dell'istituto della conservazione del posto di lavoro per l'unità di personale dimissionaria, a seguito di avvenuto superamento del periodo di prova e con la corrispondente decorrenza;

- per gli anni 2025 e 2026, attivazione di un contratto di lavoro in applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (a scavalco d'eccedenza), per una figura appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, con profilo di Funzionario Tecnico, per un numero massimo di 12 ore settimanali medie, nel rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall'art. 4 del D.Lgs. 66/2003, nelle more della procedura di assunzione di cui al punto precedente;

Dato atto che, secondo l'art. 1, comma 10-bis, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2025, n. 15, il termine per bandire concorsi pubblici senza necessità di esperire preventivamente le procedure di mobilità volontaria con le relative assunzioni è stato prorogato al 31 dicembre 2025;

Richiamati inoltre:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs 165/2001, da cui discende che le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche, soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento vigenti;
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto, secondo il quale *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”*;
- l'art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, da cui discende che gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio e gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che recita testualmente: *“Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia...”*;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che recita testualmente: *“I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Effettuata preventiva informativa sindacale con nota prot. 0007534 del 5.9.2025;

Acquisito, con nota prot. 0007620 del 9.9.2025, parere del revisore del conto ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448;

Ritenuta la propria competenza in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del D.Lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria precedente deliberazione n. 116 del 26.9.2023;

Richiamato, altresì, il C.C.N.L. 2019-2021 del comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritto in data 16.11.2022;

Richiamati:

- l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;
- il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- di integrare la Sezione 3.3 del PIAO 2025-2027 *“Piano Triennale del fabbisogno del personale”*, approvato con propria precedente deliberazione n. 27 dell’11.3.2025, con le seguenti previsioni:
 - per l’anno 2026, assunzione a tempo pieno ed indeterminato, mediante utilizzo graduatoria di altri enti oppure procedura concorsuale, di un dipendente appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con profilo di Funzionario Tecnico, in osservanza dell’istituto della conservazione del posto di lavoro per l’unità di personale dimissionaria, a seguito di avvenuto superamento del periodo di prova e con la corrispondente decorrenza;
 - per gli anni 2025 e 2026, attivazione di un contratto di lavoro in applicazione dell’art. 1, comma 557, della legge 311/2004 (a scavalco d’eccedenza), per una figura appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con profilo di Funzionario Tecnico, per un numero massimo di 12 ore settimanali medie, nel rispetto delle 48 ore settimanali medie imposte dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003, nelle more della procedura di assunzione di cui al punto precedente;
- di dare atto che:
 - l’utilizzo di dipendente di altro Comune avverrà al di fuori dell’orario di lavoro e in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento del rapporto di lavoro presso l’Ente di appartenenza;
 - l’utilizzo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario e, comunque, 48 ore settimanali;
 - il compenso sarà quello determinato dal CCNL di categoria per l’area contrattuale e la posizione economica di appartenenza per le ore effettivamente svolte presso il Comune di Pecetto Torinese;
- di dare atto che la spesa derivante dall’attuazione del presente provvedimento è coerente e compatibile con gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente e rientra nei limiti previsti a legislazione vigente;
- di pubblicare il presente piano in *“Amministrazione trasparente”*, nell’ambito degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente piano alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo *“PIANO DEI FABBISOGNI”* presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite il Portale PIAO;
- di demandare al Responsabile del Servizio interessato i provvedimenti conseguenti al presente atto.
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, allo scopo di consentire un celere avvio delle procedure previste.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

D E L I B E R A

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta.
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2000, allo scopo di consentire un celere avvio delle procedure previste.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Firmato digitalmente
F.to Adriano PIZZO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
F.to D.ssa Daniela SACCO
